

ACCERTAMENTO

Le “dieci ipotesi classiche” di indagini finanziarie

di **Leonardo Pietrobon**

Le c.d. **indagini finanziarie** (o bancarie) **non sono**, da un punto di vista strettamente tecnico, **un vero e proprio accertamento di carattere tributario**, bensì rappresentano **un’attività amministrativa** diretta **all’acquisizione e all’utilizzo di dati, notizie e documenti** che risultano da un rapporto – continuativo o anche occasionale – **intrattenuto da un contribuente** con un soggetto che, per semplicità, appartiene al “mondo finanziario”. Tale attività di indagine e raccolta è, naturalmente, **svolta al fine di attivare un’eventuale accertamento** di natura fiscale basato sui dati e sulle informazioni raccolte e riscontrante la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati. Tale **tipo di inquadramento** delle indagini finanziarie trova **conferma** anche nella stessa **nomenclatura dell’articolo 32 D.P.R. n. 600/1973** indicato come “**Poteri degli Uffici**”, a dimostrazione della sopra argomentata classificazione, così come dimostrato dal richiamo operato dalle diverse fonti normative di accertamento (articoli 38, 39, 40 e 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, articoli 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972 e articolo 53-*bis* del D.P.R. n. 131/1986) allo stesso articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Una delle domande che spesso ci si pone, nel momento in cui si viene a conoscenza di essere di fronte ad un’indagine finanziaria, è la semplice interrogazione di **quale sia stato l’input** che ha fatto finire il contribuente all’interno delle maglie di selezione dell’Amministrazione finanziaria, per l’effettuazione **di un controllo “bancario”**.

Tralasciando la classica circostanza rappresentata da una costante opera di versamento di denaro contante nel c/c acceso presso un qualsiasi Istituto di Credito, **le “dieci ipotesi classiche”** che, anche sulla base delle indicazioni di cui **al D.L. n. 201/2011** (Decreto Salva Italia), possono fare scattare la selezione del contribuente da sottoporre a controllo, mediante tale strumento di indagine, possono essere così elencate:

1. **un’incongruenza dei dati finanziari rispetto ai dati reddituali**, ossia quando l’ammontare degli accrediti eccede di gran lunga l’ammontare del reddito dichiarato dal contribuente in questione;
2. **l’utilizzo esclusivo o frequente di operazioni “finanziarie” anomale**, quali possono essere le c.d. operazioni extra contro (operazioni allo sportello), come, a mero titolo esemplificativo, il cambio assegni allo sportello di una banca senza il transito per il c/c bancario;
3. **la sussistenza di un’incongruenza quantitativa tra le uscite finanziarie e le spese rilevate dall’Anagrafe tributaria**, come, ad esempio, l’effettuazione di incrementi patrimoniali senza l’utilizzo dei canali finanziari;
4. **un frequente e costante accesso del contribuente alle cassette di sicurezza** detenute

- presso i locali di uno o più Istituti di credito;
5. **l'effettuazione di frequenti e consistenti ricariche di carte di credito prepagate;**
 6. **un consistente utilizzo del plafond annuale delle carte di credito;**
 7. **l'assidua effettuazione di operazioni finanziarie, magari extra conto, da parte di un soggetto "formalmente" residente all'estero;**
 8. **l'utilizzo frequente e in misura importante dei canali di money transfer;**
 9. **le segnalazioni antiriciclaggio;**
 10. **la segnalazione di reati penali dal puto di vista tributario.**

La lista di cui sopra di certo non persegue l'obiettivo di essere esaustiva, tuttavia, permette di effettuare alcune riflessioni di carattere meramente operativo.

Le ipotesi di cui ai punti 1 e 3 sono delle indicazioni di anomalia che, per certi aspetti, possono essere già rilevate mediante **l'applicazione del "nuovo" redditometro** e possono rappresentare a prima vista quelle situazioni di **"evasione totale"**. Tuttavia, non va dimenticato che il contribuente, tanto nel caso delle **indagini finanziarie** quanto in quello del **redditometro**, ha sempre la **possibilità di dimostrare** che le operazioni oggetto di contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, hanno **trovato riscontro nei rispettivi modelli dichiarativi** o rappresentano le **classiche somme di denaro costituenti redditi esenti**.

Con riferimento all'utilizzo dei **money transfer** (ipotesi di cui al numero 8 che precede), si ricorda che **l'Agenzia delle entrate, con la nota 11 aprile 2013**, ha chiarito che gli agenti esteri money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari **sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione**. Ne deriva, a parere dell'Agenzia, che, per il combinato disposto degli articoli 114-*decies* e 128-*quater*, comma 7, del Testo Unico Bancario, gli agenti esteri money transfer, pur operanti fisicamente sul territorio italiano, **non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell'albo degli agenti in attività finanziaria**. Essi, invece, devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, delle succursali e dei relativi agenti. **Tuttavia**, per il principio di territorialità, di cui al D.P.R. n. 605/1973, **sono assoggettati agli obblighi comunicativi di natura tributaria anche i servizi di pagamento svolti in Italia da parte di agenti esteri** di istituti di pagamento comunitari in regime di libera prestazione dei servizi.